



LETTERA D'INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI TAVAGNACCO PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025.

SOMMARIO

1. PREMESSE.....	3
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
2.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	4
2.3 IDENTIFICAZIONE.....	5
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
3.1 DOCUMENTI DI GARA	5
3.2 CHIARIMENTI.....	5
3.3 COMUNICAZIONI	5
4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4.1 DURATA.....	6
4.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	8
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	9
7.2 Requisito di capacità TECNICA E PROFESSIONALE.....	9
7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	9
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	10
8. AVVALIMENTO	10
9. SUBAPPALTO	11
10. SOPRALLUOGO.....	11
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	12
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	12
12.1 Regole per la presentazione dell'offerta	12
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	13
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	13
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	14
15. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	15
16. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	16



17.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	17
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	17
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	18
19.1	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica	18
19.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica	20
19.3	Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica.....	21
19.4	Metodo per il calcolo deL punteggioO COMPLESSIVO.....	21
20.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	22
22.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	22
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	23
24.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	24
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	25
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	25
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	25
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25



1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 854 del 06.06.2024 questa Amministrazione ha indetto la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito brevemente Codice) con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. f) per l'affidamento della concessione della gestione del teatro comunale di Tavagnacco, sito in Via G. Mazzini n. 1/A fraz. Feletto Umberto, previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse con invito rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.eappalti.regione.fvg.it, sulla base delle previsioni di cui all'art. 25 del d.lgs. 36/2023. Le istruzioni operative per il corretto inserimento della documentazione relativa all'affidamento, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno della sezione "Dettagli RDO" della "RDO online". Per RDO online si intende la presente procedura sotto forma di Richiesta di offerta on line effettuata sul Portale sopra citato. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile registrarsi al portale eAppaltiFVG. Le istruzioni operative per abilitarsi sono reperibili al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, al quale si rinvia.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03.06.1971.

Ai sensi dell'allegato I.3 del d.lgs. n. 36/2023, la procedura deve concludersi entro pari a 4 mesi a decorrere dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

Qualora il Concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati possono essere prorogati per il periodo massimo di un mese.

Il contratto sarà stipulato, mediante scrittura privata in formato digitale, nel rispetto delle regole del Sistema e-Appalti FVG.

RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante è il Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n. 1 - 33010 Tavagnacco (UD).

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): tavagnacco@postemailcertificata.it

Profilo internet del Committente: <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>

Responsabile Unico del Progetto: dott. Pierantonio Marcato

Tel. 0432.577326

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma eAppaltiFVG comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della documentazione di gara, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla presente lettera d'invito-disciplinare di gara e a quanto previsto nei documenti denominati.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante



può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la procedura in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/trasparenza-ai-sensi-dellart.-29-del-d.-lgs.-n.-50-2016-codice-degli-appalti/procedure-di-gara> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30.11.1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di avvio della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Comune di Tavagnacco ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte relative alla presente procedura negoziata.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme al fine di partecipare alla procedura di gara.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii. o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii. o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.



2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il capitolato speciale di concessione ed i relativi allegati
- la presente lettera d'invito-disciplinare di gara ed i relativi allegati.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

<http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e sulla Piattaforma eAppaltiFVG - RDO n. ...

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica esclusivamente attraverso l'area "messaggi" della RDO di qualifica online della Piattaforma eAppaltiFVG, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno un giorno prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma eAppaltiFVG utilizzando l'area "messaggi" della RDO e sul sito istituzionale, al link sopra indicato.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale eAppaltiFVG e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Se necessario, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le comunicazioni succitate a mezzo PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO di qualifica online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma eAppaltiFVG.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sulla Piattaforma eAppaltiFVG devono essere tempestivamente aggiornate nel portale, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura ha per oggetto la concessione della gestione del Teatro comunale di Tavagnacco sito in Via G. Mazzini n. 1/A – fraz. Feletto Umberto.

La concessione è costituita da un unico lotto per le seguenti motivazioni, rese come disposto dall'art. 58, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- i vantaggi tecnico-organizzativi nella gestione della concessione si riscontrerebbero, da un lato nell'eliminazione del rischio di frazionamento delle responsabilità contrattuali e di aumento del contenzioso, dall'altro nella garanzia di uniformità ed efficacia del metodo nella realizzazione, integrazione, coordinamento e supervisione delle attività oggetto di concessione, che rispondono tutte alle medesime finalità e che sono qualificate tutte come principali, la cui articolazione in più lotti, con la presenza di più operatori aggiudicatari, non assicurerebbe una funzionalità più utile o maggiore di ogni singola frazione;
- non vi sarebbe convenienza economica, in quanto il frazionamento non assicurerebbe una migliore allocazione delle risorse disponibili;
- le caratteristiche di unitarietà ed organicità del servizio, senza separazioni materiali o concettuali tra le diverse attività che lo compongono, non rendono né utile né efficace una suddivisione della concessione in lotti funzionali.

L'ammontare totale della concessione di cui alla presente procedura è stimato in € 138.500,00 oltre all'IVA di legge.

Descrizione servizi/beni/lavori CPV 92320000-0 (Servizi di gestione di infrastrutture artistiche)

Importo della compartecipazione a base d'asta € 54.000,00.

La concessione è finanziata con fondi propri di bilancio del Comune di Tavagnacco.

Non sono ammesse offerte pervenute oltre il termine previsto e/o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Non sono altresì ammesse offerte condizionate, parziali o limitate ad una parte della concessione, in quanto la stessa si intende a corpo.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non sussistono circostanze in cui si verifichino rischi da interferenza tra il personale del Committente e quello dell'Aggiudicatario o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dalla concessione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il prezzo offerto dal concorrente aggiudicatario (risultante dall'applicazione all'importo di compartecipazione a base di gara del ribasso offerto) deve tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Capitolato speciale di concessione.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'importo della concessione comprende i costi della manodopera.

4.1 DURATA

La concessione decorre dal 1° luglio 2024, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione se successiva e ha validità fino al 30 giugno 2025.

La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del d.lgs. 36/2023, anche sotto riserva di legge e il Concessionario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, in pendenza della stipula del contratto.

Per comprovate e gravi ragioni di interesse pubblico il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la concessione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario. L'attuazione di quanto precede dovrà in ogni caso tener conto degli impegni già assunti dal Concessionario.



4.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Per le modifiche del contratto durante l'esecuzione si applica l'art. 189 comma 1 lett. b), lett. c), lett. d) e lett. e) del Codice. L'istituto della revisione del prezzo di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 non è applicabile poiché la durata della concessione non è superiore ad un anno, salvo quanto previsto dall'art. 9 d.lgs. 36/2023 medesimo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici indicati dall'art. 65 del Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi della presente lettera d'invito- disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'artt. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti di seguito indicati.

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 del codice devono essere posseduti da tutti i concorrenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La stazione appaltante inoltre, fino alla piena operatività del predetto sistema, ai fini della dimostrazione di tutti i requisiti previsti nei commi seguenti, si riserva di richiedere agli operatori economici anche a mezzo PEC o attraverso l'area messaggistica del portale, i documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione della documentazione di gara che in fase di comprova degli stessi.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di lavorazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 06.11.2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.



La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In ogni caso la stazione appaltante, in attesa della completa operatività del FVOE, si riserva la facoltà di richiedere i documenti a comprova dei requisiti dichiarati all'operatore concorrente, tramite l'area messaggistica della Piattaforma o a mezzo PEC.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisito d'idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il concorrente a sede per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23.06.2004 all'Albo delle Società cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli Stati membri di cui allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio della stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. b) Se non iscritti secondo quanto indicato al punto A, in quanto associazioni o fondazioni, le stesse potranno partecipare se perseguono come finalità statutarie anche o esclusivamente la produzione e/o la distribuzione e/o la promozione e divulgazione di uno o più dei seguenti generi di spettacolo: cinema, teatro, musica e danza; lo svolgimento di tali attività deve risultare di rispettivi statuti. A tal fine le associazioni e fondazioni dovranno allegare il proprio statuto.

7.2 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Requisito di capacità tecnica e professionale:

- b) avere gestito una o più strutture polivalenti nell'ambito dello spettacolo, per almeno tre anni. La comprova del requisito è fornita mediante originale o copia conforme dei certificati di buon esito rilasciati dai committenti, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione o a mezzo ogni altro documento che la stazione si riserva di valutare.

Il possesso del predetto requisito di capacità tecnica e professionale è autocertificato, utilizzando il DGUE, modulo messo a disposizione dalla piattaforma Eappalti FVG.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, nel caso di raggruppamento, consorzio imprese aderenti al contratto di rete e Geie, i requisiti di capacità tecnica e professionale, possono essere cumulativamente dimostrati (vedasi Sentenza Corte Giustizia UE 28.04.2022 causa C-642/20).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di consorzio



ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- c) da ciascun operatore economico esecutore della concessione.

Il requisito dell'elenco di servizi analoghi di cui al precedente punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 7.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, forniture analoghe, di cui al paragrafo 7.1 lett. b), devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- I. possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- II. possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- III. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.



Il concorrente produce tra la documentazione di gara il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 2 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del Codice, dovrà indicare nel DGUE l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare indicando la relativa quota percentuale. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Tutti i subappalti vanno preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **facoltativo**.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite l'apposita area Messaggi della RdO on line della procedura di che trattasi e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data e orario saranno concordati con i concorrenti con almeno un giorno di anticipo tramite l'apposita area Comunicazioni della RdO. La Stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.



11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC, trattandosi di concessione di valore inferiore a € 150.000,00, come da delibera ANAC numero 610 del 19.12.2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma eAppaltiFVG. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera d'invito-disciplinare di gara. L'offerta e l'ulteriore documentazione richiesta dagli atti di gara, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma eAppaltiFVG, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 52 MB per singolo file ma è consigliato di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore. La Piattaforma non consente il caricamento di File con le seguenti estensioni: .bin, .exe, .dll, .pif,.bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico eAppaltiFVG previo accreditamento dell'operatore economico e seguendo le istruzioni reperibili sul portale eAppaltiFVG.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica
- C. Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio, di cui all'art. 101 del codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma eAppaltiFVG, inserendo nella sezione Busta amministrativa della RDO la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta:

1. Domanda di partecipazione;
2. Eventuale procure;
3. Dichiarazioni integrative;
4. DGUE, modulo messo a disposizione dalla piattaforma eAppalti FVG;
5. documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 17
6. documentazione in caso di avvalimento (ivi incluso l'allegato 5 Dichiarazione del soggetto ausiliario).

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al ribasso



economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente lettera d'invito - disciplinare di deve essere prodotta utilizzando la sezione "allegati generici".

Le dichiarazioni richieste sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato modello 1, e contiene tutti i dati e le dichiarazioni ivi indicati.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice



- alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e ss.mm.ii., nonché dal Codice di comportamento del Comune di Tavagnacco, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 175 dd. 18.12.2013 e successivamente integrato con deliberazione giuntale n. 9 del 30.01.2015, disponibili sul sito web comunale al link <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-di-comportamento/codice-di-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29.
- La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72, allegato B e al d.lgs. n. 117/2017, art. 82.

15. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO



L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE a firma dell'ausiliaria, compilato per le parti di propria competenza;
- 2) la dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario (All. 5);
- 3) il contratto di avvalimento.

Qualora il concorrente si avvalga di ausiliari diversi, dovrà produrre la predetta documentazione per ciascun ausiliario, inserendola nell'area allegati generici.

16. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- - dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- - copia del contratto di rete;
- - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- - copia del contratto di rete
- - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- - copia del contratto di rete
 - - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione** la relazione tecnica del servizio offerto (redatta utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 3** al presente disciplinare).

I concorrenti devono inserire, **a pena di esclusione**, tutti i documenti di cui è composta l'offerta tecnica all'interno della Busta tecnica.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che, tenendo conto dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1, illustra, con la dovuta precisione e concretezza, l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento del servizio, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento del servizio stesso evidenziando in particolar modo i seguenti elementi:

1. Offerta culturale artistica
2. Esperienza, struttura organizzativa e progetto gestionale
3. Inserimento dell'attività del Teatro nel tessuto socio-culturale locale in funzione della crescita della comunità.
4. Comunicazione e promozione
5. Politica dei prezzi
6. Monitoraggio della gestione e rendicontazione

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica è preferibilmente di massimo di 20 facciate con carattere Times New Roman 11, interlinea singola (esclusa la copertina) e massimo n. 2 allegati di massimo n. 4 facciate ciascuno con carattere Times New Roman 11, interlinea singola.

Non rientra in tale computo l'eventuale modulistica allegata a titolo esemplificativo.

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono, **a pena di esclusione**, essere **sottoscritti mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **i documenti costituenti l'offerta tecnica** devono, **a pena di esclusione**, essere **sottoscritti con la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicati per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta economica contiene, **a pena di esclusione**, il PEF e l'offerta economica.

Il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, il ribasso percentuale offerto calcolato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e al netto degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza. Il ribasso percentuale dev'essere espresso fino alla seconda cifra decimale.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice dei contratti, l'operatore economico dovrà dichiarare, **a pena di esclusione**, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica generata automaticamente dal sistema deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo



procuratore e **pena l'esclusione** devono essere inserite nella busta economica. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **l'offerta economica, le dichiarazioni a corredo dell'offerta economica devono, pena di esclusione, essere sottoscritte con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2, lett. f), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri – sub criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi sono discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Per l'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio, utilizzando i punti massimi sotto indicati per ciascun elemento, con l'applicazione dei coefficienti ed il meccanismo di seguito illustrati, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

N.	Criteri di valutazione	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Punti TOT
1	Offerta culturale e artistica	18	1.1	Progetto artistico culturale in cui siano indicati gli obiettivi e l'indirizzo gestionale e i criteri qualitativi dell'offerta artistica con riferimento alla pluralità di generi della programmazione.	Saranno valutati - l'attrattività, la completezza e la coerenza della proposta, anche rispetto alle diverse tipologie di pubblico potenziale; - la varietà dell'offerta artistica, da evincersi mediante calendario di massima; - la capacità del progetto di aggregare un pubblico, eterogeneo e trasversale rispetto a diversificate tipologie di fruitori; - la capacità di valorizzare e sviluppare le caratteristiche tecnologiche del Teatro.	18
2	Esperienza, struttura organizzativa e progetto gestionale	24	2.1	Professionalità ed esperienze maturate in relazione all'ideazione, organizzazione, realizzazione di attività in ambito culturale nonché nella gestione e organizzazione del programma di comunicazione e promozione degli eventi organizzati. Allegare elenco delle manifestazioni curate nell'ultimo triennio, con una descrizione della tipologia di attività svolta	Saranno valutate le competenze acquisite nel triennio precedente.	4



Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura

			2.2	Professionalità ed esperienze maturate in merito alla gestione di servizi tecnici per strutture analoghe a quella oggetto della concessione. Allegare elenco dei servizi tecnici gestiti	Verranno valutate le competenze acquisite nel triennio precedente.	4
			2.3	Modalità di gestione dei servizi tecnici del teatro e descrizione del personale preposto ai servizi vari e dell'organizzazione del lavoro	Verranno valutati i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">- curriculum del direttore artistico- adeguatezza del gruppo di lavoro;- capacità di accoglienza nell'organizzazione dei servizi di biglietteria e di assistenza agli spettatori;- efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi tecnici, dei servizi di pulizia, gestione del locale e della sicurezza	16
3	Inserimento dell'attività del Teatro nel tessuto socio-culturale locale in funzione della crescita della comunità.	13	3.1	Capacità di creare rete con le realtà associative, culturali, scolastiche ed imprenditoriali presenti sul territorio, per realizzare le finalità perseguite dall'Amministrazione comunale;	Saranno valutati i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">- l'estensione e qualità del partenariato in relazione alle attività proposte (es. presenza di partner in grado di apportare ulteriori competenze specifiche);- il livello di coinvolgimento del territorio (ad esempio con operatori locali, realtà scolastiche, associative, culturali, ricreative, sportive del territorio) al fine di implementare la valenza socio educativa dell'offerta artistico/culturale;- il livello di integrazione del teatro nella progettazione culturale del Comune di Tavagnacco	13
4	Comunicazione e promozione	17	4.1	Modalità e tempistica con le quali si intende gestire la comunicazione al fine di promuovere l'attività artistica del Teatro (materiali pubblicitari, ufficio stampa, utilizzo dei social network, sito, ecc.). Allegare il piano della comunicazione e della promozione delle iniziative con indicazione delle azioni che saranno realizzate e la ricaduta per il territorio in termini di visibilità in riferimento ad ogni mezzo di comunicazione.	Sarà valutata l'efficacia del Piano della comunicazione e delle iniziative in termini di chiarezza e accessibilità dell'informazione prima e durante gli appuntamenti: produzione e distribuzione locandine, manifesti e affissioni pubbliche, diffusione tramite canali social, mailing list e altre modalità di diffusione massiva, pubblicità su emittenti radio/tv/giornali ecc.	7
			4.2	Strumenti, risorse e modalità con le quali si intende promuovere la struttura teatrale nel contesto regionale ed extraregionale.	Sarà valutata la capacità di comunicare le peculiarità e potenzialità della nuova struttura teatrale anche attraverso sinergie con soggetti commerciali e imprenditoriali per la realizzazione di iniziative volte sia alla promozione del tessuto economico del territorio che a supporto della sostenibilità economica del Teatro	10



5	Politica dei prezzi	8	5.1	Prezzi applicati per le attività, riduzioni con particolare riguardo ai residenti, offerte particolari per i giovani e le scuole.	Saranno valutate le proposte finalizzate alla maggiore inclusività delle diverse tipologie di pubblico.	4
			5.2	Prezzi applicati per le subconcessioni.	Saranno valutate proposte di tariffari per le subconcessioni che garantiscano accessibilità e parità di trattamento a tutti i richiedenti.	4
6	Monitoraggio della gestione e rendicontazione	10	6.1	6.1 Strumenti per il monitoraggio della gestione e per la rendicontazione	Saranno valutati gli elementi migliorativi rispetto alle indicazioni previste nell'art. 19 del Capitolato speciale di concessione	10
				TOTALE		90

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei sub criteri di valutazione sopra elencati, ogni membro di commissione assegna un coefficiente in base alla seguente scala di valutazione:

Scala di valutazione	Coefficiente
Pienamente soddisfacente	1
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,3
Totalmente non soddisfacente	0

Linee guida di valutazione, indicative e non vincolanti per la Commissione giudicatrice:

Pienamente soddisfacente	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo molto convincente e significativo. Si rileva un ottimo livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Buona	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato. Si rileva un buon livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Discreta	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se si rilevano delle possibilità di alcuni miglioramenti. Si evidenzia un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione discreto, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Sufficiente	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti alcune debolezze e/o incompletezze. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione sufficiente, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Insufficiente	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e sono forniti elementi non completi. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione insufficiente e del tutto inadeguato, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Totalmente non	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati o sono trattati in modo completamente insoddisfacente, anche perché non rilevanti o non coerenti con quanto previsto dal CSA. Si riscontrano molte carenze e/o incompletezze,



soddisfacente	sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
---------------	--

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti all'offerta dai singoli commissari in relazione al sub criterio di valutazione in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo sub criterio di valutazione.

Per ciascun sub criterio di valutazione discrezionale, la Commissione determina il relativo punteggio con la seguente formula:

$Pai = Cai \times Pamax$

Dove

Pai = punteggio concorrente per l'elemento considerato;

Cai = coefficiente discrezionale attribuito dalla commissione all'offerta in esame per l'elemento considerato

$Pamax$ = punteggio massimo assegnabile all'elemento considerato.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica presentata dal singolo concorrente sarà pari alla somma dei singoli punteggi discrezionali e tabellari relativi a ciascun sub criterio ottenuti dall'offerta medesima.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi del c. 5 art. 185 del d.lgs. n. 36/2023, la commissione giudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del PEF presentato prima di assegnare il punteggio all'offerta economica.

Quanto all'offerta economica, il punteggio massimo attribuibile è di 10 punti.

Il punteggio attribuito alle offerte è calcolato con la seguente formula: $Vai = Ra/Rmax$

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

$Rmax$ = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il Presidente della commissione giudicatrice al termine della valutazione delle offerte tecniche procede a caricare in seduta pubblica on line il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica, dopodiché, a seguito dell'apertura delle buste economiche procede ad assegnare il punteggio per ciascuna offerta economica, in base alla formula sopra indicata.

La somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica riferite a ciascun concorrente è effettuata sul Portale eAppaltiFVG e determina il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute saranno svolte in modalità telematica.

La prima seduta avrà luogo nel giorno, nell'orario e con le modalità che saranno comunicate con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico nella seduta stessa con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

Il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico con modalità on line attraverso la piattaforma telematica eAppaltiFVG procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul portale eAppaltiFVG e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Gli offerenti (nelle persone dei



legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate) potranno assistere alle operazioni della seduta pubblica in forma telematica collegandosi con le modalità sopra indicate.

L'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico quindi procede in seduta riservata a:

- a) verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico provvede ad:

- a) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 (tre) membri, interni o esterni al Comune, competenti nel settore oggetto della concessione e/o con formazione giuridica attinente alla contrattualistica pubblica esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e che abbiano presentato, prima della nomina della Commissione stessa, il proprio curriculum vitae. La Commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 51 del Codice. Il Presidente di Commissione è individuato fra i membri della commissione stessa in base alla categoria di inquadramento più elevata.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune di Tavagnacco.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

22.APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il RUP con modalità on line attraverso la piattaforma telematica eAppaltiFVG procede all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La data, l'orario e la modalità della seduta pubblica saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 3.3 ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso è pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

Successivamente il RUP attraverso la piattaforma telematica eAppaltiFVG procede, con modalità on line attraverso la piattaforma telematica eAppaltiFVG procede all'apertura della busta concernente il PEF e l'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e quindi alla relativa valutazione.

La data, l'orario e la modalità della seduta pubblica saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato (sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione



Trasparente”) all’interno della procedura in argomento un giorno prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione del PEF e successivamente dell’offerta economica presentata dai concorrenti e all’assegnazione del relativo punteggio applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, la Commissione collocherà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica. All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redigerà la graduatoria, dando comunicazione al Responsabile dell’Area Istruzione, Cultura e Demografico, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24.

L’offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Il Responsabile dell’Area Istruzione, Cultura e Demografico adotta il provvedimento che determina le esclusioni per i motivi di cui sopra. Nel caso in cui sia adottato il provvedimento di esclusione si procederà a darne comunicazione ai sensi all’art. 90 del Codice con le formalità indicate nel paragrafo 3.3.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui, all’art. 110 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare il costo del lavoro indicato ai sensi dell’art. 108 comma 9 del Codice, il Responsabile dell’Area Istruzione, Cultura e Demografico valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Responsabile dell’Area Istruzione, Cultura e Demografico procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile dell’Area Istruzione, Cultura e Demografico richiederà al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile dell’Area Istruzione, Cultura e Demografico, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le **spiegazioni** fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Si precisa che le SPIEGAZIONI devono essere redatte nel rispetto dell’art. 110, commi 3 e 4, del Codice e devono evidenziare gli elementi costitutivi dell’offerta (es. dettaglio del costo del lavoro, e della sicurezza, promozione social, informative, servizi tecnici, esperti esterni, spese generali e utile d’impresa, e quanto altro concorra a determinare l’offerta presentata). **Per quanto attiene al costo del lavoro**, le spiegazioni devono dettagliare il **costo complessivo** stimato dall’operatore economico (già indicato in offerta economica) in relazione al **numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria** e nel rispetto di quanto previsto dagli atti di affidamento e dall’offerta tecnica”. Il costo del lavoro deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato **sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro** stipulato dalle associazioni



dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente. Si precisa che non sono ammesse spiegazioni che comportino violazioni alle prescrizioni di cui al CCNL applicato. In tal caso, si ritiene che l'offerta violi le prescrizioni minime inderogabili poste nel capitolato tecnico/condizioni particolari del contratto e, pertanto, è esclusa dall'affidamento. Unitamente alle spiegazioni il concorrente può allegare **le copie (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso**. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il C.C.N.L. **applicato, le motivazioni di tale applicazione e può essere allegata copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso. Per quanto attiene al costo della sicurezza**, le spiegazioni devono dettagliare ogni singola voce che concorre a formare il costo della sicurezza (corsi formazione DPI ecc.)

Si precisa inoltre che le indicazioni fornite dal concorrente e valutate come corrette da parte della Stazione appaltante costituiranno precisa obbligazione contrattuale: l'operatore economico non può modificare in senso deteriore il trattamento dei lavoratori se non previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione che sarà rilasciata solo in esito alla valutazione della legittimità di dette modificazioni in relazione al C.C.N.L. applicabile ed agli accordi territoriale e di zona vigenti.

Le spiegazioni devono essere **sottoscritte, mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **le SPIEGAZIONI** devono essere **sottoscritte con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.

Le spiegazioni devono essere inoltrate dai concorrenti tramite l'apposita area "Messaggi" della RdO on line della procedura di che trattasi.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta a seguito della verifica dei requisiti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, come previsto dall'art. 108, comma 10 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, nella misura del 5% ai sensi dell'art. 53 commi 1 e 5 del d.lgs. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il



nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi della concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Operatore economico s'impegna a rispettare e a far rispettare, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e ss.mm.ii., nonché dal Codice di comportamento del Comune di Tavagnacco, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 175 dd. 18.12.2013 e successivamente integrato con deliberazione giuntale n. 9 del 30.01.2015, disponibili sul sito web comunale al link <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-di-comportamento/codice-di-comportamento>. La violazione degli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trieste.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di concessione e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Udine. È esclusa la competenza arbitrale.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione comunale informa che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle leggi, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Il modello completo di

informativa, con tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR e i dati di contatto del DPO, è disponibile nella sezione dedicata del sito web del Comune di Tavagnacco al link <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/privacy>.

Allegati:

- All. 1 Domanda di partecipazione;
- All. 2 DGUE;
- All. 3 Offerta tecnica
- All. 4 Tracciabilità
- All. 5 Dichiarazioni del soggetto ausiliario